

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Molise, ed in particolare l'art. 13;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17 - co. 95;
- VISTO il decreto M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n.270, relativo al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- VISTO il decreto M.I.U.R. 16 marzo 2007 recante la definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del predetto D.M. 270/04;
- VISTO il D.R. n. 738 del 13 maggio 2008 con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo, con annessi gli ordinamenti dei Corsi di studio dell'Università degli Studi del Molise, ed in particolare l'art. 14;
- VISTO il D.R. n. 1181 del 30 luglio 2008 con il quale sono stati emanati i provvedimenti relativi alle modalità di verifica per l'accesso ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico attivati presso l'Università degli Studi del Molise nell'anno accademico 2008/09;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 luglio 2008 relativa all'approvazione del testo standard del Regolamento didattico del corso di laurea magistrale ex DM 270/04;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 settembre 2008 relativa all'approvazione, tra l'altro, del Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare;

DECRETA

E' emanato il Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare di cui all'allegato "1" che costituisce parte integrante del presente decreto.

Campobasso, li 30 settembre 2008

IL RETTORE

F.to (Prof. Giovanni CANNATA)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

IN

BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE

CLASSE LM 6 (BIOLOGIA) DEL DM 270/04

ARTICOLO 1

Definizioni

Nel presente Regolamento didattico, predisposto ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e che costituisce parte integrante del Regolamento della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, s'intende:

- a) per Statuto, lo Statuto di autonomia emanato ai sensi dell'art. 16 della Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- b) per Facoltà: la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi del Molise;
- c) per Regolamento sull'Autonomia didattica, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509 come modificato e sostituito dal D.M. 23 ottobre 2004, n. 270;
- d) per Regolamento didattico di Ateneo (RDA), il Regolamento approvato dall'Università ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270;
- e) per Corso di Laurea Magistrale, il Corso di Laurea in "Biologia Molecolare e Cellulare", come individuato dal successivo art. 2;
- f) per titolo di studio, la Laurea Magistrale in "Biologia Molecolare e Cellulare", come individuata dal successivo art. 2;
- g) per classe di appartenenza del corso di studio: la classe LM-6 definita ai sensi dell'art. 4 del DM 270/04 che raggruppa l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, ed individuata nel DM 16 marzo 2007;
- h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al DM 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- j) per credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dal presente Regolamento Didattico;
- k) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) per attività formativa: ogni attività organizzata al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per Consiglio di Corso di Studio: il consiglio del corso di laurea magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare;
- n) per Ordinamento didattico: l'insieme delle indicazioni dei crediti assegnati ad ogni ambito disciplinare, alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, all'attività relativa alla prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare;
- o) per Università o Ateneo: l'Università degli Studi del Molise;
- p) nonché tutte le altre definizioni di cui all'art. 1¹ del RDA.

¹ Art. 1 del RDA - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il D. M. 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, di dottorato di ricerca come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- c) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- d) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- e) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;
- f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio: i Regolamenti di cui all'art.11, comma 2, della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia, secondo quanto specificato nell'art. 14;
- g) per ordinamenti didattici dei Corsi di studio: l'insieme delle norme che regolano i Corsi medesimi;
- h) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- i) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- j) per credito formativo universitario: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- k) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- m) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nell'ordinamento e nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- n) per consiglio di corso di studio: il consiglio competente per il corso stesso ovvero.

ARTICOLO 2

Titolo e Corso di Laurea

1. Il presente Regolamento disciplina il Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare, corso che è istituito nella classe LM 6, nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007, nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal Regolamento Didattico di Ateneo, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario e il cui Ordinamento didattico risulta dalle tabelle allegate al RDA nonché all'Allegato B1.
2. La Laurea Magistrale si consegue al termine del Corso di Laurea Magistrale in "Biologia Molecolare e Cellulare" e comporta l'acquisizione di 120 Crediti Formativi Universitari (CFU). La durata del Corso di Laurea è di due anni come previsto dall'art. 8 del DM n.270/04. Esso si articola in un numero di insegnamenti pari a 11 ed in una prova finale.

ARTICOLO 3

Struttura didattica

1. Il Corso di Laurea Magistrale è retto dal Consiglio di Corso di Studio (qui di seguito denominato "Consiglio" o CCS) costituito secondo quanto previsto dall'art. 39², comma 8 dello Statuto.

2. Art. 39 Statuto: Corsi di studio

1. I Corsi di studio assumono specifiche denominazioni, durata ed organizzazione didattica in funzione della corrispondenza del proprio ordinamento didattico con quanto previsto dalle normative vigenti e dal Regolamento didattico d'Ateneo.
2. Nelle Facoltà con più corsi di studio l'organizzazione didattica può essere demandata ai singoli Consigli di corso di studio. Il Consiglio di Corso di studio coincide con il Consiglio di Facoltà qualora nelle Facoltà sia attivato un solo corso di studio ad esclusione del caso di Corso di studio interfacoltà o interateneo.
3. Sono organi del corso di studio il Presidente ed il Consiglio.
4. Il Presidente rappresenta il corso di studio, presiede il Consiglio e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, vigila sul regolare andamento dell'attività didattica, propone al Preside della Facoltà le commissioni di esame di profitto e le commissioni d'esame conclusivo del corso di studio. Esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
5. Il Presidente è eletto da tutti i componenti del Consiglio, di norma, tra i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia, che abbiano optato per il tempo pieno. Può essere eletto Presidente un Professore di ruolo di prima fascia non a tempo pieno incardinato sul corso, nel caso raccolga almeno i due terzi dei voti dei professori a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia a tempo pieno può essere eletto un docente di seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno.
6. Il Presidente può designare, tra i professori di ruolo di prima fascia, un docente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento. In caso di indisponibilità di docenti di prima fascia può essere designato Vicepresidente un docente di ruolo di seconda fascia.
7. Il Consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di studio.
In particolare, sono compiti del Consiglio di corso di studio:
 - a) la programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli previsti dal Regolamento didattico d'Ateneo e dal Regolamento di Facoltà;
 - b) l'esame e l'approvazione dei piani di studio;
 - c) la proposta al Consiglio di Facoltà di attivazione e disattivazione di insegnamenti;
 - d) ogni altro compito delegato dalla Facoltà secondo le norme contenute nel Regolamento didattico di Ateneo;
 - e) la formulazione al Consiglio di Facoltà di proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo.
8. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori che concorrono alla didattica del corso di studio essendo titolari di corsi e/o moduli di insegnamento in quanto incardinati sul Corso di studio o per affidamento interno, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% dei componenti dell'organo, con un numero minimo di due unità. In relazione ai ricercatori vengono considerati come incardinati quelli indicati come tali dalla Facoltà di appartenenza del corso di studio stesso. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di corso di studio, con voto consultivo, i professori che concorrono alla didattica del corso di studio per affidamento di Ateneo, per supplenza esterna e i professori a contratto. Il Preside della Facoltà può partecipare alle sedute del Consiglio di Corso di studio, in tal caso concorre nel computo del numero legale.
9. La Facoltà può deliberare l'istituzione di un unico Consiglio di corso di studio aggregato che riunisca i docenti afferenti ad un corso di laurea triennale e ad un corso di laurea specialistica. A tal fine è necessario che nel curriculum della laurea specialistica siano integralmente riconosciuti i 180 CFU acquisiti con la laurea triennale.

2. Il Consiglio è presieduto da un Presidente, eletto secondo quanto previsto dall'art. 39³, comma 5 dallo Statuto. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie.

3. Il Consiglio e il Presidente svolgono i compiti previsti dal citato art. 39⁴, comma 4 e 7.

4. Ai sensi dell'art. 39⁵, comma 9, dello Statuto e su delibera della Facoltà, il Corso di Laurea Magistrale può essere retto da un Consiglio di Corso di Studio aggregato che riunisca i docenti afferenti ai corsi di laurea magistrale della stessa classe LM-6; il Consiglio così costituito sarà pertanto denominato Consiglio di Classe.

ARTICOLO 4

Requisiti di ammissione al Corso di Laurea, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale, ai sensi dell'art.6⁶, comma 2, del DM 270/04, è richiesto il possesso del titolo di studio e dei requisiti curriculari specificati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

2. Il CCS stabilisce le modalità di verifica (valutazione degli studi pregressi, colloquio, prova scritta o pratica) della adeguatezza della preparazione personale dello studente secondo quanto riportato nell'Allegato A.

3. Per gli studenti non in possesso dei requisiti curriculari il Consiglio di Corso di Studio individuerà le competenze da acquisire ai fini dell'iscrizione alla presente laurea magistrale. Il CCS può attivare corsi ed altre attività per permettere allo studente l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per soddisfare i requisiti di accesso.

ARTICOLO 5

Crediti formativi universitari, tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

Il credito formativo universitario (CFU) è definito nell'art. 18⁷, comma 2 del RDA e nell'allegato di cui al successivo comma 2. I CFU rappresentano una misura del lavoro di apprendimento

³ . cfr nota 2

⁴ . cfr nota 2

⁵ cfr nota 2

⁶ **Art. 6, co. 2, del D.M. 270/04 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio**

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

⁷ **Art. 18, co. 2, del RDA - Crediti formativi**

2. A ciascun credito formativo universitario (di seguito denominato CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20 per cento, è possibile solo se determinato da decreti ministeriali o da altra specifica normativa.

L'impegno complessivo dello studente comprende ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).

richiesto allo studente e corrispondono ciascuno ad un carico standard di 25 ore di attività, comprendenti: 8 ore di lezioni frontali con annesse 17 ore di studio individuale; 16 ore di esercitazioni pratiche e/o di laboratorio con 9 ore di rielaborazione personale; 25 ore di attività formative relative alla preparazione della prova finale. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame e la valutazione del profitto è espressa secondo le modalità stabilite nel Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Nell'Allegato B1, redatto ai sensi dell'art. 11⁸ del RDA e che costituisce parte integrante del presente Regolamento, sono riportati gli Ordinamenti didattici relativi alle diverse coorti di studenti iscritti nell'anno accademico di riferimento.

3. L'Allegato B2 riporta in sintesi gli obiettivi formativi specifici indicati nel RAD, compreso un quadro delle conoscenze, competenze e abilità da acquisire oltre che indicare quali potranno essere gli eventuali sbocchi professionali e definisce il Piano di studi contenente, per ogni coorte degli studenti iscritti nell'anno accademico di riferimento:

- i curricula del Corso di Laurea;
- l'elenco degli insegnamenti del corso di laurea, con l'eventuale articolazione in moduli e i crediti ad essi assegnati, con l'indicazione della tipologia di attività, della modalità di svolgimento e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e, eventualmente, la frazione dell'impegno orario complessivo di queste che dovrebbe essere riservata allo studio personale;
- le attività a scelta dello studente e i relativi CFU;
- le altre attività formative previste e i relativi CFU;
- i CFU assegnati per la preparazione della prova finale.

4. L'Allegato B2 è aggiornato per ogni anno accademico entro le scadenze previste dalla normativa ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 14⁹, comma 3, lettera a) dall'art. 17¹⁰, co. 3, relativo al

⁸ **Art. 11 del RDA - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale:**

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 10, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione.

Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) la classe o le classi di appartenenza e la Facoltà o le Facoltà a cui il corso sarà annesso;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del Regolamento generale sull'autonomia e dall'art. 28 del presente Regolamento;
 - g) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del Regolamento generale sull'autonomia, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dell'art. 30 del presente Regolamento;
 - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
4. Ciascun ordinamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula.

⁹ **Art. 14 del RDA - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:

- a) l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

parere da acquisire dalle Commissioni didattiche paritetiche, e dall'art 19 ¹¹del RDA e rimane comunque valido per la coorte degli studenti immatricolati ¹² nello specifico anno accademico. Oltre che allegato al presente regolamento può essere pubblicato in forma elettronica sul sito WEB del CCS o allegato alla guida dello studente.

5. Le schede che costituiscono l'allegato B3 sono redatte sulla base di un modello unico predisposto dall'Ateneo e definiscono per ciascun insegnamento e attività formativa:

- a) il settore scientifico disciplinare, i contenuti e gli obiettivi formativi specifici, con particolare riferimento ai Descrittori di Dublino, la tipologia della forma didattica, i crediti e le eventuali propedeuticità;
- b) le modalità di verifica della preparazione che consentono il conseguimento dei relativi crediti nei vari casi.

L'allegato B3 al presente regolamento viene aggiornato congiuntamente all'allegato B2 e, oltre che allegato al presente regolamento, può essere pubblicato in forma elettronica sul sito WEB del CDL o allegato alla guida dello studente.

6. L'attività didattica o formativa è organizzata in corsi monodisciplinari o integrati. Il corso integrato è costituito da moduli didattici coordinati, impartiti anche da più docenti, con un unico

¹⁰ **Art. 17, co. 3, del RDA – Commissioni didattiche paritetiche**

3. La Commissione didattica paritetica:

- a) formula proposte di programmazione annuale dell'attività didattica dei Corsi di studio;
- b) verifica la congruità dei contenuti dei corsi con gli obiettivi ed i crediti formativi corrispondenti
- c) elabora e propone alla commissione didattica iniziative atte a migliorare l'organizzazione ed i risultati della didattica, delle attività di tutorato e dei servizi di orientamento offerti dal corso di studio
- d) esprime pareri su tutte le questioni sulle quali i Consigli di Facoltà, di Corso di studio o la Commissione didattica ritengano di consultarla

¹¹ **Art. 19 del RDA - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici**

1. Entro i termini stabiliti dal Senato Accademico e nei tempi previsti dalla normativa vigente, i Consigli di Facoltà, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione degli obblighi didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.

Nel caso in cui i Consigli di Facoltà prevedano la delega parziale o totale dei compiti di cui sopra ai Consigli di corso di studio, dovranno essere comunque assicurati il coordinamento generale delle attività didattiche di pertinenza della Facoltà e il miglior uso delle competenze disponibili, anche mercè mutazioni tra gli insegnamenti comuni a più corsi di studio.

Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere funzionale alle esigenze degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

2. I Consigli di Facoltà, su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli.

3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Consigli di Facoltà possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.

Il calendario settimanale delle lezioni è definito in modo da garantire la migliore didattica.

4. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza dei docenti cui di norma sono assegnati, è consentito ricorrere alla mutazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

5. La mutazione, comunque proposta dal Consiglio di corso di studio al quale fa capo il corso di laurea o di laurea magistrale interessato a servirsene, è deliberata dal Consiglio di Facoltà nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale della medesima Facoltà. Qualora la mutazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altra Facoltà, è richiesto il nulla osta di quest'ultima, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

Ulteriori specificazioni nella disciplina delle mutazioni possono essere stabilite dai Regolamenti di Facoltà.

¹² **Art. 15, co. 4, del RDA – Attivazione e disattivazione dei corsi di studio:**

4. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la possibilità di concludere entro il termine temporale del ciclo a tempo pieno la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo.

esame finale. Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento dei relativi esami, indicati nell'Allegato B1 al presente Regolamento, il CCS può prevedere l'attivazione di corsi di lezione di sostegno (anche attraverso risorse tecnologiche multimediali), esercitazioni (in aula e in laboratorio), seminari, corsi monografici, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione di elaborati e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.

La lingua utilizzata è l'Italiano ma alcuni insegnamenti potranno essere impartiti in lingua inglese su motivata richiesta al docente titolare del corso da parte del Consiglio di Corso di Studio ed approvazione del Consiglio di Facoltà (ad esempio per la frequenza da parte di studenti Erasmus).

7. Nel caso di corsi d'insegnamento articolati in moduli, questi saranno affidati alla collaborazione di più docenti, con la eventuale individuazione di un Coordinatore che avrà il compito di armonizzare i contenuti degli insegnamenti nel rispetto degli obiettivi didattici del corso (corso integrato), di presiedere la commissione di esame per la verifica di profitto e di rappresentare il docente di riferimento del corso per lo studente.

ARTICOLO 6

Manifesto degli studi e piani di studio individuali

1. Al fine dell'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà del Manifesto degli studi di cui all'Art.20 del RDA, il CCS propone in particolare:

- a) le modalità di presentazione da parte dello studente di un proprio piano di studio, laddove previsto;
- b) le modalità di svolgimento di tutte le attività didattiche;
- c) la data di inizio e di fine delle singole attività didattiche;
- d) i criteri di assegnazione degli studenti a ciascuno degli eventuali corsi plurimi;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
- f) eventuali propedeuticità ex art. 14, co.3, lett. b), del RDA ¹³ per l'ammissione a sostenere esami di profitto;
- g) eventuale numero minimo di crediti da acquisire come condizione per l'iscrizione agli anni successivi al primo ex art. 18, co. 7, del RDA ¹⁴;

¹³ **Art. 14, co.3, lett. b) del RDA: Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale**

3. Nel rispetto del richiamato art. 12 del Regolamento generale sull'autonomia e tenuto conto delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione dei corsi di studio, definite con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 26 luglio 2007, n. 386, i regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano, tra l'altro:

- a) l'elenco degli insegnamenti attivati, sotto forma di allegati - anche separati - il cui aggiornamento annuale viene definito e approvato dai singoli Consigli di corso di studio competenti ai sensi del successivo art. 19, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
- b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
- c) i curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
- f) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;

Per quanto concerne l'allegato di cui alla lett. a) co. 3 la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative previste dallo stesso e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberati dai Consigli di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio, acquisito il parere della Commissione didattica paritetica, limitatamente alla coerenza tra i crediti assegnati e gli specifici obiettivi formativi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la delibera è comunque adottata.

¹⁴ **Art. 18, co. 7, Crediti formativi del RDA**

7. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o iscritti a tempo parziale.

Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 34.

- h) le scadenze connesse alle procedure per le prove finali;
 - i) le modalità di copertura degli insegnamenti e di tutte le altre attività didattiche.
2. I piani di studio individuali, ove consentiti, contenenti modifiche al percorso formativo statutario indicato nell'Allegato B1 e presentati alla Segreteria studenti entro i tempi fissati dalla Facoltà, saranno vagliati dal CCS e, sulla base della congruità con gli obiettivi formativi specificati nell'Ordinamento didattico, approvati, respinti o modificati.
3. Per gli studenti in corso il Piano di Studio prevede le attività formative indicate dal Regolamento per i vari anni di corso integrate dagli insegnamenti scelti in maniera autonoma. Gli studenti sono obbligati ad indicare questi insegnamenti al CCS di appartenenza. Il CCS valuterà la coerenza del corso con gli obiettivi formativi del corso di laurea, come richiesto dall'art. 10¹⁵, comma 5, del DM 270/04.

ARTICOLO 7

Valutazione della qualità della didattica, attività di orientamento e attività tutoriali

1. Il Consiglio di Corso di Studio coordina le attività di valutazione della qualità della didattica di questo Corso di Laurea in accordo con la Commissione per la valutazione della didattica d'Ateneo (art. 29 del Regolamento Didattico d'Ateneo) suggerendo specifiche modalità di valutazione riferite al raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
2. Le attività di orientamento e tutorato sono organizzate e regolamentate dal CCS, secondo quanto stabilito dall'art. 23¹⁶, del RDA e dagli artt. 4¹⁷, co. 2, e 33¹⁸, comma 4, dello Statuto di Ateneo e secondo il Regolamento specifico pubblicato sul sito WEB dell'Università degli Studi del Molise. Particolare attenzione sarà data alle attività di orientamento degli studenti frequentanti l'ultimo anno della laurea triennale in Scienze Biologiche della stessa Facoltà (classe L-13).

¹⁵ **Art. 18, co. 7, Crediti formativi del RDA**

7. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o iscritti a tempo parziale.
Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 34.

¹⁶ **Art. 23 del RDA - Attività di orientamento e di tutorato**

1. L'Università promuove, in favore degli studenti delle scuole di istruzione secondaria, attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite un apposito Centro di servizio denominato Centro di Orientamento e Tutorato di seguito denominato COrT.
Il COrT, costituito ai sensi delle norme statutarie e regolamentari relative ai centri di servizio d'ateneo, opera d'intesa con le Facoltà e i corsi di studio e le altre strutture dell'ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.
2. Il Regolamento di funzionamento del COrT è deliberato dal Senato Accademico, previa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
3. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
4. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da un apposito Regolamento di Ateneo per il tutorato deliberato dal Senato Accademico, e secondo le norme specifiche stabilite da ciascuna Facoltà.

¹⁷ **Art. 4, co. 2, dello Statuto - Diritto allo studio**

2. L'Università organizza servizi di tutorato finalizzati ad orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi. Organizza, anche in concorso con altri enti pubblici e privati, attività di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post lauream.

¹⁸ **Art. 33, co. 4 dello Statuto - Facoltà**

4. Le Facoltà possono organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione permanente o ricorrente, nonché attività culturali, formative e di orientamento e tutorato.

ARTICOLO 8

Trasferimenti, passaggi di Corso e di Facoltà, ammissione a prove singole

1. I trasferimenti, i passaggi e l'ammissione a prove singole sono regolamentati dagli artt. 33¹⁹, e 35²⁰ del RDA.
2. Il CCS procederà al riconoscimento dei CFU secondo quanto previsto dall'art. 30²¹ del RDA. In particolare, il Consiglio, per consentire il passaggio degli studenti già iscritti ad altri corsi di studio dell'Ateneo al Corso di Laurea in Biologia Molecolare e Cellulare, valuterà l'equipollenza degli esami di Corsi attivati in Ateneo accreditandone il peso relativo calcolato in crediti formativi. Possono essere riconosciuti CFU per attività formative pregresse universitarie e/o di livello post-

¹⁹ **Art. 33 del RDA - Ammissione a singoli insegnamenti**

1. La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richiesti nel caso di studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità europea.
2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.
Le singole Facoltà possono fissare o un numero massimo di insegnamenti da seguire o un numero massimo di crediti formativi da acquisire, fermo restando che il numero massimo dei crediti da acquisire non sia più di 30.
3. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.
In tali casi non vale la limitazione di cui al comma 2 del punto precedente.
4. Per gli studenti iscritti all'Ateneo l'ammissione a singoli insegnamenti è regolata dal Testo Unico.
5. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

²⁰ **Art. 35 del RDA - Trasferimenti degli studenti da altri Atenei italiani**

1. I Consigli di Facoltà su proposta dei Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane che straniere.
2. La durata del Corso di studio per lo studente in mobilità può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di studio per effetto del riconoscimento dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici.
3. I Regolamenti didattici del Corso di studio possono subordinare l'accettazione di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione ove questa sia prevista.
4. I trasferimenti richiedono comunque:
 - a) per i corsi di studio a programmazione nazionale la disponibilità dei posti;
 - b) per i corsi di studio a programmazione locale il superamento della prova di ammissione stabilita;
 - c) per le lauree magistrali il possesso dei requisiti curriculari e il superamento della prova di verifica ai sensi dell'art. 28 del presente Regolamento.

²¹ **Art. 30 del RDA: Riconoscimento di crediti**

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio da altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.
I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.
I Consigli di corso di studio possono subordinare il riconoscimento di crediti alla verifica di non obsolescenza dei contenuti culturali e professionali.
A tale proposito i Consigli di corso di studio disciplinano le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.
2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguarda crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università italiane o università straniere di comprovata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.
3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.
4. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati dalle Facoltà su proposta dei Consigli di corso di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.
La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio e, per gli aspetti amministrativi, regolata dalle disposizioni di Ateneo.

secondario. Il riconoscimento di CFU per attività formative universitarie pregresse, anche post laurea (Master, Corsi di Alta Formazione, Scuole di Specializzazione, Dottorati), nella stessa Università o in altra Università, anche estera, compete al Consiglio del Corso di Studio.

I CFU in oggetto possono essere riconosciuti a condizione che:

- a) la formazione sia accuratamente certificata dalla struttura che ha erogato l'attività formativa;
- b) nel certificato risultino chiaramente il monte-ore del progetto formativo svolto, i contenuti delle attività formative, il metodo di valutazione ed il profitto dell'esame finale.

Possono essere riconosciute, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del DM 270/2004 e dall'art. 4, comma 3 del DM del 16 marzo 2007, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso Università statali o legalmente riconosciute, secondo modalità definite in apposite convenzioni. Il riconoscimento di CFU consiste nell'attribuzione di CFU in sostituzione parziale o totale di insegnamenti o attività formative previsti nell'Ordinamento Didattico del corso di laurea. Spetta al Consiglio di Corso di Studio individuare quali insegnamenti o attività formative possono essere sostituiti, sulla base di un'attenta valutazione dell'attinenza ed adeguatezza di tali attività con l'offerta formativa del corso di laurea. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili non può essere superiore a 40.

3. Vengono riconosciuti CFU per le attività formative a scelta dello studente previste nell'Ordinamento didattico del corso di studio, ai sensi dell'art. 10, comma 5a del DM 270/2004 e dell'art. 3, comma 5 del DM 16 marzo 2007. Per crediti a scelta debbono intendersi i CFU che lo studente ha acquisito mediante scelta libera ed autonoma tra le seguenti attività formative:

- a) esami e prove di accertamento sostenute per i corsi aggiuntivi messi a disposizione ogni anno dalla Facoltà, presso altri corsi di laurea e/o di studi dell'Università degli Studi del Molise e/o di altri Atenei italiani e/o esteri per i quali non siano stati già acquisiti CFU e che non siano già previsti dal Piano degli Studi;
- b) attività, collaborazioni e partecipazioni dirette a studi e ricerche;
- c) partecipazione a congressi, convegni, seminari (previa richiesta inoltrata al Consiglio di Corso di Studio);
- d) partecipazione a stage formativi, scuole estive e simili.

Le scelte verranno comunque comunicate al Presidente del Consiglio di Corso di Studio all'inizio delle attività didattiche. Questi CFU sono riconosciuti secondo le modalità di cui al comma 6, art. 10 del RDA. Per i punti b, c, d, il riconoscimento di tali CFU viene effettuato dal CCS previa richiesta da parte dello studente. Lo studente, in questo caso, è tenuto a fornire la documentazione che il Consiglio riterrà indispensabile ai fini del riconoscimento.

4. Il Consiglio potrà, anno per anno, deliberare che in casi specifici l'accettazione di una pratica di trasferimento sia subordinata ad una graduatoria formulata sulla base dei criteri stabiliti dal CCS stesso.

5. Il Consiglio della struttura didattica competente può ammettere a frequentare singole attività didattiche, anche parzialmente, per consentire l'acquisizione di crediti formativi a studenti provenienti da altri Corsi di Laurea o che volessero completare il loro curriculum formativo interrotto precedentemente. In questi casi, lo studente dovrà presentare apposita domanda esponendo in modo sintetico le finalità della acquisizione dei crediti formativi inquadrandoli nell'ambito di un piano di studi individuale. La stessa modalità è prevista per studenti già laureati che volessero acquisire crediti formativi relativi a singole discipline. A tale fine lo studente dovrà presentare un piano di studi riferito solo alle attività formative che intende frequentare e delle quali

riceverà attestazione ufficiale relativa alla loro acquisizione. L'acquisizione di crediti formativi svincolati da un complessivo piano di studi relativo al completo percorso formativo di 120 crediti, non può dare diritto alla prova finale ed al relativo conseguimento del titolo di studio.

6. Gli studenti già iscritti ai precedenti ordinamenti didattici possono chiedere il passaggio ad un altro corso di studio attivato secondo il nuovo ordinamento. Lo studente che richiede il passaggio dovrà contestualmente fare richiesta di riconoscimento degli esami già sostenuti nel precedente Corso di studio e dovrà presentare un apposito piano di studi individuale. In ogni caso, lo studente iscritto per trasferimento non potrà essere iscritto ad un anno successivo rispetto a quelli attivati.

ARTICOLO 9 **Obblighi di frequenza**

1. Lo studente è tenuto a frequentare le attività didattiche programmate del Corso di studi nella misura di almeno il 50% delle ore previste per ciascuna attività. Coloro che non raggiungono il 50% della frequenza ad un corso non sono ammessi per quell'anno accademico all'esame finale del corso in questione, così come non sono ammessi coloro che non abbiano partecipato alle eventuali attività obbligatorie come descritte al comma 3 (laboratori, etc.).

2. Gli studenti che non hanno acquisito almeno il 50% dei crediti previsti dal piano di studi per l'anno accademico trascorso, saranno iscritti come studenti ripetenti.

3. Gli studenti iscritti a questo Corso di Laurea con la modalità di studente a tempo parziale sono esonerati dalla frequenza obbligatoria tranne che per alcune attività formative (tirocini, seminari, stages e laboratori) esplicitamente indicate dal Consiglio della struttura didattica competente.

4. Modalità di frequenza differenti possono essere previste dal Consiglio della struttura didattica competente per gli studenti disabili prevedendo, eventualmente, anche forme di supporto didattico integrativo.

ARTICOLO 10 **Esami ed altre verifiche di profitto**

1. Le norme relative agli esami di profitto, comprese la regolamentazione della composizione delle commissioni di esame per la verifica del profitto degli studenti e dello svolgimento degli esami stessi, sono quelle contenute nell'art. 29²² del RDA

²² **Art. 29 del RDA - Verifiche del profitto**

1. I Consigli di Facoltà e, per quanto di pertinenza, i Consigli dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

A seconda di quanto disposto dai Consigli dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di idoneità.

2. Gli esami di profitto possono essere orali, e/o scritti o prove pratiche in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.

3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lett. d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, escluse le verifiche relative alle attività di cui alla lett. d) del comma 5, dell'art. 10 del Regolamento generale sull'autonomia; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni.

Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 13 del presente Regolamento, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 14 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

2. Nel caso di corsi plurimi i relativi esami vanno tenuti con le medesime modalità.
3. Nel caso di insegnamenti costituiti da più moduli didattici, l'esame finale è unico e la Commissione viene formata includendovi i docenti responsabili dei singoli moduli, fra i quali il Preside designa il Presidente di Commissione.
4. I crediti relativi alla ulteriori attività di cui all'art. 10²³, comma 5, lettere d) ed e) del DM 270 del 22/10/04, sono acquisiti attraverso una certificazione rilasciata dal Presidente del CCS sulla base di modalità di verifica stabilite dal CCS e relative alla tipologia delle competenze acquisite.
5. Il Presidente del CCS definisce all'inizio di ogni semestre le date degli esami curando che:
 - a) esse siano rese tempestivamente pubbliche nelle forme previste;
 - b) non vi siano sovrapposizioni di esami, relativi ad insegnamenti inseriti nel medesimo anno di corso;
 - c) sia previsto, ove necessario, un adeguato periodo di prenotazione;
 - d) eventuali modifiche del calendario siano rese pubbliche tempestivamente e, in ogni caso, non prevedano anticipazioni.
6. Laddove non sia differentemente indicato, l'acquisizione dei crediti relativi alle attività pratiche, di laboratorio, di progetto o simili relative ad una specifica attività formativa viene svolta mediante progressiva attività di verifica durante la frequenza in modo da non costituire parte dell'esame finale relativo a quella attività formativa.

-
4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente e contestualmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
 5. Fatti salvi i casi di iterazione reiterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
 6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Preside, su proposta dei professori ufficiali della materia, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo l'insegnamento; su proposta dei direttori delle scuole di specializzazione con riguardo a queste ultime.

Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri. Quando il carico didattico lo richieda, esse possono articolarsi in sottocommissioni, secondo le disposizioni dei Consigli di Facoltà.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni).

Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Facoltà, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Preside, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo il corso di studio.
 7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Sia nel caso di prove scritte che di prove orali, salvo casi particolari, si può consentire al candidato di ritirarsi prima che il Presidente dichiari chiuso l'esame. Di norma l'insufficienza va verbalizzata ed il rifiuto del voto, se ammesso, deve essere considerato come esame non superato.

I Regolamenti di corso di studio di una Facoltà possono stabilire che un candidato che non abbia superato la prova non possa ripresentarsi all'appello successivo della stessa sessione.
 8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
 9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 21 del presente Regolamento.

Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Preside di Facoltà.

Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.
 10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

²³ Cfr nota 10.

ARTICOLO 11

Mobilità internazionale

I CCS definiscono progetti e attività formative da seguire all'estero e riconoscono i CFU relativi a tali attività secondo quanto disposto dall'art. 32²⁴ del RDA.

ARTICOLO 12

Doveri didattici dei Docenti di ruolo

I doveri didattici dei Docenti di ruolo sono quelli previsti dagli artt. 26²⁵ e 27²⁶ del RDA e dal Regolamento di Facoltà. In particolare, contestualmente alla predisposizione del Manifesto degli

24 Art. 32 del RDA: Mobilità internazionale e riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti facilmente riconducibile al sistema ECTS.
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prolungabile, laddove necessario, fino a un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera scolastica, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di corso di studio possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del corso stesso.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio.
4. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Qualora sia oggettivamente impossibile stabilire una corrispondenza univoca in crediti tra singole attività da effettuare all'estero e quelle del corso di studio interessato, l'intero pacchetto di crediti relativo all'insieme delle attività individuate può sostituire un intero pacchetto di crediti dell'ordinamento di studi del corso di appartenenza dello studente.
5. Il Consiglio di Corso di studio attribuisce, agli esami convalidati, la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate e la valutazione del numero di crediti equivalenti da attribuire.
6. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere prese in considerazione dal Consiglio di Corso di studio al fine di attribuzione di crediti.
7. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.
La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

25 Art. 26 del RDA - Attività didattiche dei docenti

1. I compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono stabiliti, nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico dei docenti, dai Regolamenti didattici delle Strutture didattiche alle quali i professori e i ricercatori afferiscono. Tali compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
2. Il Senato Accademico, sentita la Commissione per la Valutazione della didattica nell'Ateneo può variare il numero di ore che costituiscono l'attività didattica *ex-cathedra* dei docenti dell'Università degli Studi del Molise.
3. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoria, i docenti e i ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Regolamenti di Facoltà sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Facoltà.
4. Nell'attribuzione dei compiti didattici aggiuntivi (relativi a corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di master, ecc.) ai professori di ruolo ed ai ricercatori il Consiglio di Facoltà assicura che gli stessi, nell'ambito del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti didattici istituzionali nell'ambito dei Corsi di studio attivati nell'Ateneo.
5. Il Senato Accademico, propone al Consiglio di Amministrazione che delibera l'ammontare della retribuzione oraria della didattica aggiuntiva. Questa retribuzione può essere differenziata a seconda della tipologia dell'attività didattica stessa. Incentivi possono essere previsti per le attività di didattica sperimentale ed integrativa.
6. I docenti dell'Università degli Studi del Molise possono svolgere supplenze ed affidamenti presso altre Università pubbliche o private, ovvero attività didattiche continuative presso enti pubblici e privati impegnati in attività formative universitarie e non universitarie, solo previa autorizzazione della Facoltà e del Senato Accademico. Il rilascio di autorizzazioni ad altri incarichi retribuiti esterni per il personale docente e ricercatore a tempo pieno è disciplinato dal Regolamento interno di Ateneo, emanato ai sensi dell'art. 58 del testo aggiornato del D.L. 29/93.

26 Art. 27 del RDA - Registrazione dell'attività didattica dei docenti

1. Ciascun docente e ricercatore cura la compilazione del "registro delle lezioni", ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente al Corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente o del ricercatore che lo ha affiancato o sostituito sulla base di preventive autorizzazioni.
2. Il registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Preside.
3. Al termine del Corso il registro è vistato dal Presidente del Consiglio di Corso di studio, che ha cura di verificare che le ore di attività didattica complessive svolte nell'ambito del Corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico. Al termine

studi, il Consiglio di Corso di Laurea provvederà all'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. Qualora necessario per le esigenze didattiche il CCS potrà anche successivamente alla pubblicazione del Manifesto degli Studi attivare attività didattiche istituzionali e/o integrative. All'inizio di ogni corso o modulo il docente responsabile illustra agli studenti gli obiettivi formativi, i contenuti e le modalità di svolgimento dell'esame.

ARTICOLO 13

Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale ai sensi dell'art. 31²⁷ del RdA. L'Allegato C al presente Regolamento disciplina le modalità della prova in conformità al Regolamento di

del Corso, il registro è consegnato al Preside che ne cura la conservazione nell'archivio della Facoltà.

4. Il Preside segnala annualmente al Rettore i nominativi dei professori di ruolo e dei ricercatori che non provvedono a consegnare il registro del Corso ai fini dell'adozione da parte del Senato Accademico dei provvedimenti conseguenti.
5. Secondo modalità determinate dal Senato Accademico, il docente certificherà l'avvenuto assolvimento delle sue attività di didattica, di orientamento, tutorie e delle attività dedicate a compiti organizzativi della didattica attribuitigli ai sensi delle norme in vigore.

27 Art. 31 del RDA - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio nel rispetto dei principi generali eventualmente dettati da Regolamenti di Ateneo sulla materia.

La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.

Per il conseguimento della laurea magistrale richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.

Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.

E' rimessa alle Facoltà alle quali fanno capo i corsi di studio di determinare, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, ove previsti, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

Le Facoltà definiscono, altresì, le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione della Facoltà medesima ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Preside di Facoltà, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

Le Commissioni - composte da 7 a 11 membri - sono costituite in maggioranza da professori ufficiali della Facoltà, tra i quali, di norma, almeno uno di prima fascia.

Le commissioni di laurea per le classi delle professioni sanitarie, nella loro funzione abilitante, comprendono oltre ai membri di cui al precedente capoverso, due rappresentanti del collegio o ordine professionale, un rappresentante del Ministero dell'Università, un rappresentante del Ministero della salute ed è opportuno che comprendano anche una rappresentanza dei docenti a contratto del SSN.)

Le Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione o le dissertazioni oggetto di esame.

Salvo che sia altrimenti stabilito dalle Facoltà, presidente della Commissione giudicatrice è il Preside della Facoltà o altro docente di ruolo da lui delegato. La delega è data di norma ad un docente di prima fascia. In mancanza della disponibilità di un docente di prima fascia, previa autorizzazione della Facoltà, il Preside può delegare la presidenza della commissione ad un docente di seconda fascia confermato nel ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dagli organi preposti al corso di studio.

Il presidente designa tra i componenti della Commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

I componenti delle commissioni preposte alle prove finali, nel fissare il loro voto, in conformità a quanto previsto da eventuali specifici regolamenti in materia, possono tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le procedure alle quali attenersi nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto.

Ateneo in materia e alla normativa vigente. La prova sarà comprensiva in ogni caso di un'esposizione dinanzi a una apposita commissione.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il quantitativo di crediti universitari previsto dall'Allegato B1 al presente Regolamento, meno quelli previsti per la prova stessa.

3. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico.

ARTICOLO 14

Modifiche del Regolamento Didattico di Corso di Laurea Magistrale

Le modifiche al Regolamento Didattico saranno proposte dal CCS e approvate dal Senato Accademico previa delibera da parte del Consiglio di Facoltà non oltre il mese di febbraio dell'anno accademico precedente a quello di entrata in vigore.

Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel manifesto degli studi previa approvazione del Consiglio di Facoltà.

ARTICOLO 15

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al Regolamento di Facoltà e al Regolamento Didattico di Ateneo.

4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Requisiti d'ingresso

Come regolamentato all'art. 28, comma 5 del RDA, sono state previste procedure per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di studio in "Biologia Molecolare e Cellulare". Gli specifici criteri di accesso prevedono la valutazione da parte di apposita Commissione nominata dal Preside della Facoltà:

- a) del possesso dei requisiti curriculari;
- b) dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

Requisiti curriculari

1. Costituiscono requisiti curriculari le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. Ai fini dell'accesso, i requisiti curriculari sono automaticamente posseduti da tutti i laureati nella classe delle Lauree Triennali in "Scienze Biologiche" (L-13 o ex L-12, DM 509/1999);
2. Il possesso dei requisiti curriculari è invece da sottoporre a valutazione:
 - a) per i laureati in altre Classi di Laurea Triennale;
 - b) per i laureati in possesso di lauree magistrali appartenenti a classi differenti da quella a cui appartiene la LM-6 di cui al presente regolamento;
 - c) per coloro che sono in possesso di lauree assimilabili conseguite ai sensi dei DD.MM. previgenti al DM 509/99
 - d) di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'amministrazione universitaria.
3. Per quanto concerne i casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 2, facendo riferimento alla tabella relativa alla classe di laurea L-13 del DM 270/2004, il requisito curriculare prevede il possesso di almeno 90 CFU opportunamente distribuiti tra le discipline di "base" e le discipline "caratterizzanti" come indicate nella suddetta tabella.

Adeguatezza della preparazione personale

4. Ai sensi dell'art. 6 c.2 del D.M. 270/04, per gli studenti in possesso dei requisiti curriculari d'accesso di cui sopra, l'adeguatezza della preparazione personale in ingresso viene valutata dalla Commissione attraverso un colloquio su argomenti definiti dal CCS e pubblicizzati sul sito web dell'Ateneo (Tabella 1). Sono dispensati dal colloquio coloro i quali risultino in possesso dei requisiti curriculari e che abbiano un voto di laurea uguale o superiore a 100/110.
5. Sulla base dell'esito della verifica di cui al precedente punto 4, la Commissione nominata dalla Facoltà esprime un giudizio di adeguatezza della personale preparazione che, se positivo, consente l'iscrizione al CLM. In caso di giudizio negativo la commissione può consigliare l'iscrizione ad un CLM di Ateneo più adeguato alle competenze dello studente oppure può indirizzare lo studente a frequentare un appropriato corso di recupero (attivato sulla base del comma 6 di questo articolo) al termine del quale sarà prevista una verifica delle competenze acquisite.

6. Il CCS può proporre alla Facoltà di attivare corsi ed altre attività per permettere allo studente l'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per soddisfare i requisiti di accesso.

Tabella 1

Conoscenze minime richieste per l'accesso alle lauree magistrali LM-6 attivate presso la Facoltà di Scienze MMFFNN dell'Università del Molise.

Struttura delle cellule procariotiche ed eucariotiche. Ciclo cellulare, mitosi, meiosi ed apoptosi. Principi di microbiologia generale e ambientale. Teoria dell'evoluzione, speciazione, selezione naturale e adattamento. Elementi di sistematica vegetale e animale. Caratteristiche generali delle cellule e dei tessuti vegetali ed animali. Principi di ecologia, flussi di materia e di energia.

Struttura e funzione delle principali macromolecole di interesse biologico. Principi di enzimologia. Bioenergetica ed ossidoriduzioni cellulari. Metabolismo di glucidi, lipidi e proteine. Il metabolismo aerobio ed anaerobio.

Funzione del gene ed espressione genica. Trascrizione e traduzione e loro regolazioni in procarioti ed eucarioti. Il codice genetico. La genetica mendeliana. La base cromosomica dell'ereditarietà. Elementi di tecnologie del DNA ricombinante.

Ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare

Attività formative caratterizzanti

ambito disciplinare	settore	CFU
Discipline del settore biodiversità e ambiente	BIO/03 Botanica ambientale e applicata	3
Discipline del settore biomolecolare	BIO/04 Fisiologia vegetale BIO/10 Biochimica BIO/11 Biologia molecolare BIO/18 Genetica BIO/19 Microbiologia generale	27
Discipline del settore biomedico	BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica BIO/14 Farmacologia MED/02 Storia della medicina MED/04 Patologia generale SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	25
Discipline del settore nutrizionistico e delle altre applicazioni	BIO/13 Biologia applicata	6
Totale crediti per le attività caratterizzanti da DM minimo 48		61

Attività affini o integrative

settore	CFU
CHIM/02 Chimica fisica CHIM/03 Chimica generale e inorganica CHIM/06 Chimica organica IUS/20 Filosofia del diritto MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio	13
Totale crediti per le attività affini ed integrative da DM minimo 12	13

Altre attività formative (D.M. 270 art.10 §5)

ambito disciplinare	CFU	
A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)	8	
Per la prova finale (art.10, comma 5, lettera c)	34	
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)	Ulteriori conoscenze linguistiche	4
	Abilità informatiche e telematiche	
	Tirocini formativi e di orientamento	0
	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività art.10, comma 5 lett. d		4
Totale crediti altre attività		46

CFU totali per il conseguimento del titolo (range 103 - 141)	120
---	------------

Obiettivi formativi qualificanti della classe

Gli obiettivi formativi del CdLM in Biologia Molecolare e Cellulare rientrano nell'ambito dei cosiddetti "Descrittori di Dublino", ovvero il sistema di descrittori adottato in sede europea al fine di definire i risultati di apprendimento attesi comuni a tutti i laureati per uno specifico corso di studi.

In particolare, il CdLM in Biologia Molecolare e Cellulare è finalizzato a dotare gli studenti dei principi del disegno sperimentale, di un'adeguata conoscenza degli strumenti statistici ed informatici di supporto, della padronanza del metodo scientifico di indagine, della capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti per l'analisi molecolare dei sistemi biologici, e di strutture per il controllo di qualità e la diagnostica molecolare. Qui di seguito sono indicati i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio:

1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding):

E' obiettivo del CdLM in Biologia Molecolare e Cellulare fornire ai laureati un bagaglio di conoscenze avanzate nei meccanismi funzionali, regolatori e fisiologici dei sistemi viventi, ed in particolare nel campo dei meccanismi molecolari che regolano la vita cellulare, e delle relative conseguenze fisiologiche e patologiche. A tal fine, lo studio della biologia molecolare e cellulare avanzata si integrerà con materie quali la biochimica sistematica, la patologia e la farmacologia. Il laureato dovrà sviluppare capacità di comprensione atte alla eventuale progettazione di idee originali, anche (ma non necessariamente) in un contesto di ricerca.

2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding):

I laureati del CdLM in Biologia Molecolare e Cellulare dovranno acquisire la capacità di utilizzare le loro conoscenze in specifici campi applicativi. A tal fine, il corso di studi prevede -tra gli altri- insegnamenti di ingegneria genetica e metodologie diagnostiche avanzate, ed orienta le materie prettamente molecolari verso gli aspetti biotecnologici.

3. Autonomia di giudizio (making judgements):

Il laureato magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare dovrà acquisire la capacità di valutare in modo autonomo le osservazioni sperimentali, anche laddove, secondo quanto prevedono i descrittori di Dublino, tali informazioni siano parziali o incomplete. L'inclusione dell'insegnamento della Bioetica, inoltre, è finalizzato alla riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche collegate all'applicazione delle conoscenze e dei giudizi.

4. Abilità comunicative (communication skills):

Obiettivo del CdLM in Biologia Molecolare e Cellulare è anche quello di fornire al laureato gli strumenti comunicativi indispensabili ad operare nel mondo del lavoro. A tal fine, l'ordinamento prevede studi avanzati di informatica ed inglese, e la possibilità da parte dei docenti di gestire parte delle ore di didattica frontale per esperienze comunicative dirette da parte degli studenti (relazioni, seminari etc).

5. Capacità di apprendimento (learning skills):

Obiettivo primario del CdLM in Biologia Molecolare e Cellulare è infine l'insegnamento non solo di conoscenze, ma prima ancora di metodi di apprendimento, attraverso attività didattiche mirate e l'opportuno coordinamento del corpo docente.

I laureati in Biologia Molecolare e Cellulare acquisiranno una solida preparazione pratica di laboratorio per quanto riguarda le tecniche molecolari, genetiche e cellulari. Come tali avranno sbocchi professionali in enti di ricerca pubblici e privati, in laboratori industriali di progettazione o di controllo qualità, in laboratori diagnostici ed in attività commerciali o come pubblici funzionari che richiedano competenze tecniche specifiche.

Per quanto riguarda le possibilità di sbocchi professionali nel settore privato, il laureato avrà acquisito le competenze idonee all'iscrizione all'ordine professionale dei Biologi.

Il corso prepara dunque alle professioni di (*categoria ISTAT*): Biologo (2.3.1.1.1), Biologo laboratorista (2.3.1.1.2), Biotecnologo farmaceutico (2.3.1.1.4).

Ai fini indicati, in relazione agli obiettivi specifici, i curricula del corso di laurea si articolano in attività didattiche di diversa natura che comprendono: corsi di lezione (anche attraverso risorse tecnologiche multimediali), esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione di elaborati. L'attività didattica-formativa è organizzata in corsi monodisciplinari o integrati (nel caso in cui le attività siano organizzate in moduli didattici). Ogni corso monodisciplinare è costituito da almeno 6 crediti. Il corso integrato è costituito da moduli didattici coordinati per un massimo equivalente a 13 crediti, impartiti anche da più docenti, con un unico esame finale. L'attività didattica è organizzata con riferimento alle aree disciplinari aventi lo scopo di raggiungere definiti obiettivi didattici-formativi. Il corso di laurea è articolato in una gran parte destinata alla formazione caratterizzante (61 crediti). A queste si devono aggiungere le attività formative relative a discipline integrative (13 CFU), le attività scelte dallo studente (8 crediti), la lingua straniera (4 crediti) e la prova finale (34 crediti). Nel corso di studi verrà dato ampio spazio ad attività pratiche (esercitazioni, laboratorio, tirocinio), che saranno svolte presso le strutture dell'Ateneo sia ad Isernia che a Campobasso, nonché presso Strutture convenzionate con l'Ateneo, come ad esempio i Presidi di Igiene e Profilassi delle ASL regionali, i laboratori chimico-clinici e microbiologici, i laboratori merceologici.

Piano degli studi del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare
(coorte 2008/09)

Denominazione degli insegnamenti; SSD indica il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento per la disciplina; CFU indica il numero totale di crediti formativi assegnati a ciascun insegnamento; Laboratorio indica il numero di crediti assegnati a questa specifica attività formativa

<i>I anno – I semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>CFU</i>	<i>Lab.</i>
Metodologie diagnostiche avanzate	MED/46 (3) -BIO/12 (5)	8	2
Biochimica sistematica umana	BIO/10	5	
Statistica	SECS-S/02	6	
Crediti a scelta		8	
		27	

<i>I Anno – II semestre</i>			
Biotechnologie Molecolari e Cellulari	BIO/11 (3) + BIO/13 (6)	9	
Patologia generale	MED/04	7	1
Bioetica	IUS/20	4	
Analisi strutturale e funzionale delle proteine	CHIM/03 (4) + CHIM/06 (2) + BIO/10 (6)	12	3
		32	
TOTALE CFU I ANNO		59	

<i>II anno – I semestre</i>			
Ingegneria genetica	BIO/18	6	1
Inglese scientifico	lingua straniera	4	
Farmacologia	BIO/14	7	
Biotechnologie microbiche e vegetali	BIO/03 (3) -BIO/04 (3)- BIO/19 (4)	10	4
		27	

<i>II anno – II semestre</i>		
Attività di tesi		34
		34
TOTALE CFU II ANNO		61

TOTALE CFU	120	11
-------------------	------------	-----------

Piano degli studi del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare
(coorte 2009/10)

Denominazione degli insegnamenti; SSD indica il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento per la disciplina; CFU indica il numero totale di crediti formativi assegnati a ciascun insegnamento; Laboratorio indica il numero di crediti assegnati a questa specifica attività formativa

<i>I anno – I semestre</i>	<i>SSD</i>	<i>CFU</i>	<i>Lab.</i>
Ingegneria genetica	BIO/18	6	1
Biochimica sistematica umana	BIO/10	5	
Statistica	SECS-S/02	6	
Crediti a scelta		8	
		27	

<i>I Anno – II semestre</i>			
Biotechnologie Molecolari e Cellulari	BIO/11 (3) + BIO/13 (6)	9	
Patologia generale	MED/04	7	1
Bioetica	IUS/20	4	
Analisi strutturale e funzionale delle proteine	CHIM/03 (4) + CHIM/06 (2) + BIO/10 (6)	12	3
		32	
TOTALE CFU I ANNO		59	

<i>II anno – I semestre</i>			
Metodologie diagnostiche avanzate	MED/46 (3) -BIO/12 (5)	8	2
Inglese scientifico	lingua straniera	4	
Farmacologia	BIO/14	7	
Biotechnologie microbiche e vegetali	BIO/03 (3) -BIO/04 (3)- BIO/19 (4)	10	4
		27	

<i>II anno – II semestre</i>		
Attività di tesi		34
		34
TOTALE CFU II ANNO		61

TOTALE CFU	120	11
-------------------	------------	-----------

ALLEGATO B3

I programmi dei singoli insegnamenti sono disponibili sulla Guida dello studente o sul sito internet www.unimol.it (aula virtuale).

Prova Finale

Sono ammessi a sostenere l'esame di laurea per il conseguimento del titolo di studio gli studenti che abbiano acquisito 86 CFU, secondo quanto previsto dal piano di studi ufficiale o individuale.

La prova finale sarà articolata in una presentazione e discussione della tesi sperimentale la cui elaborazione potrà essere integrata con l'attività di tirocinio. La prova finale occupa nel percorso formativo un'ampia rilevanza rappresentando il momento applicativo delle conoscenze e delle abilità acquisite e permette di acquisire i restanti 34 CFU.

La prova finale potrà essere discussa in lingua Inglese e nella medesima lingua straniera possono essere redatti l'elaborato di tesi scritto richiesto per l'esame di laurea.

La tesi verte su un argomento specifico, sotto la guida di almeno un docente o ricercatore universitario (Relatore) del Corso di Studio o afferente alla Facoltà e di un Correlatore, i quali supervisioneranno l'attività nelle sue diverse fasi. Essa consiste in una relazione scritta elaborata in modo originale su argomenti teorici, sperimentali e/o osservativi, nei campi scientifici oggetto delle attività formative previste nell'Ordinamento Didattico o in un campo interdisciplinare con prevalente uso di metodologie, teoriche e/o sperimentali e/o osservative.

Superato l'esame di Laurea lo studente consegue il titolo di Dottore Magistrale in Biologia Molecolare e Cellulare.

La discussione della tesi avviene alla presenza di una commissione all'uopo nominata costituita da docenti del CCS e della Facoltà.

Al termine della discussione la Commissione valuta la prova esprimendo un voto di laurea in centodecimi che tiene conto anche della carriera universitaria del candidato.

Qualora il voto di laurea non sia inferiore a 110 la Commissione può attribuire allo studente la distinzione della lode.

Modalità di richiesta della Tesi

Può chiedere la Tesi uno studente iscritto al II anno della Laurea Magistrale, che ha conseguito almeno n. 40 CFU. Situazioni particolari, che non abbiano questi requisiti, saranno valutate caso per caso. Lo studente dovrà presentare al Presidente del CCS domanda di assegnazione della tesi compilando l'opportuno modulo, disponibile presso la Segreteria Didattica della Facoltà in cui dovrà indicare la materia di tesi; è preferibile che lo studente concordi con un Relatore a sua scelta la materia della tesi. In sede di CCS, viene assegnato allo studente il Relatore ufficiale e l'argomento della prova finale; il Relatore fornirà il nominativo del Correlatore e il titolo della tesi e l'eventuale indicazione della eventuale struttura esterna presso cui il lavoro sarà parzialmente svolto. Il Relatore dovrà curare in particolare che il lavoro di tesi faccia acquisire al candidato capacità critica e sufficiente autonomia di lavoro e che l'elaborato di tesi documenti tali acquisite capacità.

Ammissione all'esame di Laurea

E' ammesso all'esame di laurea lo studente che ha conseguito tutti i crediti previsti all'art. 12 , comma 2 del Regolamento del CS e che ha regolarmente presentato la prenotazione presso la Segreteria Studenti.

Gli studenti laureandi sono tenuti a depositare in Segreteria Studenti almeno 20 giorni prima della seduta di laurea, la copia della tesi di laurea identica a quella che sarà oggetto della discussione, registrata su CD non riscrivibile, con etichetta adesiva contenente: nome, cognome, numero di

matricola e relativa firma; indicazione del titolo e della materia oggetto dell'elaborato; formato file; nome, cognome e firma del relatore e dell'eventuale correlatore. Il CD deve essere conservato in una custodia rigida recante una etichetta con le medesime indicazioni.

Con l'apposizione della propria firma sulle due etichette (CD e custodia) il relatore garantisce il contenuto del CD medesimo, assicurando che la versione della tesi in esso contenuta è quella definitiva che sarà oggetto di discussione nella seduta di laurea ed attesta l'approvazione del lavoro di tesi svolto dallo studente, autorizzandolo a sostenere la prova finale.

Una sola copia cartacea della tesi di laurea va consegnata alla Segreteria di Presidenza che verrà messa a disposizione della Commissione e restituita al candidato dopo la seduta di laurea. I laureandi, inoltre, devono inviare al Presidente della Commissione di Laurea il file con l'abstract della tesi mediante posta elettronica.